



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi complementari, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%
5. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%

L'intensità dell'agevolazione riconosciuta per i progetti ammessi a finanziamento è individuata, nei limiti massimi delle intensità di cui al presente Decreto e nel rispetto delle previsioni del medesimo, con i successivi Provvedimenti sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).
Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel Decreto e nell'Avviso di partecipazione.	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
Tali costi sono determinati come segue: <ul style="list-style-type: none">- impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili;- il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).
Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
Tali costi sono determinati come segue: <ul style="list-style-type: none">- impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili;- il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Si applicano i divieti di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014.	30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.